



## **ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI FIRENZE**

### **NOTE TRASMESSE DALL'AVV. SFORZELLINI RELATIVAMENTE AL D.L. 24.01.12 n. 1**

Sul Supplemento Ordinario n. 18 della Gazzetta Ufficiale del 24 Gennaio 2012 è stato pubblicato il Decreto Legge n. 1/2012 recante “Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività”.

Ritengo opportuno segnalare, per sommi capi, le principali novità riguardanti la vostra “professione”, solo accennando alle principali problematiche che saranno oggetto di più approfondita disamina nell’incontro del prossimo 14 febbraio presso la Vostra sede.

L’art. 3, intitolato “Accesso dei giovani alla costituzione di società a responsabilità limitata” ha introdotto l’art. 2463 bis del codice civile, che prevede la possibilità di costituire, fra una o più persone fisiche di età inferiore a 35 anni, una “società semplificata a responsabilità limitata”, sottoposta ad un regime agevolato, sia per quanto riguarda l’ammontare del capitale minimo (1 €), che per quanto attiene alle formalità di costituzione (non essendo richiesto l’atto pubblico).

I requisiti soggettivi (cioè l’età anagrafica) dei soci della società semplificata a r.l. devono essere da questi posseduti per tutta la durata della società e, se vengono meno per uno dei soci, questi viene “escluso di diritto” dalla società ex art. 2473 bis cc, salva la possibilità di trasformare la società in altra società di capitali, secondo le norme del codice civile (SRL o SPA).

Fra le problematiche di maggior interesse della nuova srl semplificata, segnalo quella relativa alla possibile riduzione del capitale al di sotto del minimo legale di cui al primo comma, n.4, dell’art. 2484 cc..

Infatti, qualora la società in parola fosse dotata di un capitale sociale pari ad 1€ (minimo legale), la perdita anche solo di 0,34 centesimi (in quanto superiore ad 1/3 del capitale ex art. 2482 ter cc.) potrebbe, in assenza di ricapitalizzazione, porre automaticamente in liquidazione la società.

Detto questo, l’art. 3 qui esaminato presenta un indubbio rilievo per il mondo delle professioni, atteso che anche le cd. “società fra professionisti” introdotte dall’art. 10 della L. 214 del 22.12.2011 potranno costituirsi, se ne ricorrono i requisiti, nelle forme della società semplificata a r.l..

L’altra norma di interesse è costituita dal’art. 9 che reca “disposizioni sulle professioni regolamentate”.

Detto articolo prevede, anzitutto, la totale abrogazione delle vigenti tariffe professionali a far data dalla entrata in vigore del DL (24 gennaio 2012).

Al secondo comma si stabilisce che solo nel caso di liquidazione del compenso da parte di un Organo giurisdizionale, questo verrà determinato “con riferimento a parametri stabiliti con decreto del Ministro vigilante”, senza peraltro alcuna previsione in ordine alla disciplina intertemporale da applicarsi nelle more del citato Decreto ministeriale.

Si precisa espressamente che, in ogni caso, questi “parametri” non potranno essere utilizzati, a pena di nullità della relativa clausola, ai fini della determinazione del compenso professionale nei contratti



## ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI FIRENZE

di conferimento di incarico stipulati dai singoli professionisti con i “consumatori o microimprese”.

A quest'ultimo riguardo è bene chiarire che:

- per “consumatori” si intendono, ai sensi art. 3 D.Lgs 206/2005, le persone fisiche che agiscono per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale artigianale o professionale eventualmente svolta;
- per “microimprese” si intendono, ai sensi dell'art. 7 del DL 1/2012, gli Enti, le società di persone (SAS o SNC) o le Associazioni che, a prescindere dalla forma giuridica “esercitano un'attività economica artigianale e altre attività a titolo individuale o familiare”.

Non è chiaro se analogo divieto troverà applicazione anche relativamente a quegli incarichi conferiti ai professionisti da soggetti diversi dai “consumatori” propriamente detti e dalle “microimprese”.

In sede parlamentare si auspicano idonei chiarimenti, o interventi correttivi sul punto.

Il terzo comma dell'art. 9 stabilisce poi che il compenso professionale dovrà essere liberamente determinato:

- all'atto del conferimento dell'incarico,
- in misura “adeguata all'importanza dell'opera”;
- con indicazione “per le singole prestazioni” di “tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi”.

Sebbene il testo del DL 1/2012 non lo abbia espressamente previsto, è da ritenere che il contratto di incarico professionale con la determinazione del compenso debba essere fatto per iscritto e ciò perché:

- già l'art. 3, comma 5, del D.L. 13.8.2011, convertito in legge 14.9.2011 n. 148 e modificato dall'art. 10, della Legge 6.12.2011 n. 183, alla lettera d) (oggi peraltro soppressa dal successivo comma 6 dell'art. 9 in commento) stabiliva il “principio”, da tenersi presente nella riforma degli ordinamenti professionali, secondo cui “il compenso spettante al professionista è pattuito per iscritto all'atto del conferimento dell'incarico professionale”;
- nella relazione al Disegno di Legge per la conversione in legge del DL 1/2012 si precisa che l'art. 9 in commento contiene la previsione secondo cui “il compenso per le prestazioni professionali è pattuito per iscritto al momento del conferimento dell'incarico professionale”.

Il terzo comma dell'art. 9 prevede inoltre:

- che il professionista dovrà rendere nota al cliente “previamente” la “misura del compenso” con preventivo, da redigersi anch'esso per iscritto se – e solo se - il cliente stesso lo richieda;
- che al momento del conferimento dell'incarico il professionista dovrà rendere noto al cliente il grado di complessità dell'incarico conferitogli fornendo tutte le informazioni utili circa gli “oneri ipotizzabili” sino alla conclusione dell'incarico;
- che al momento del conferimento dell'incarico il professionista dovrà comunicare al cliente i dati della polizza assicurativa stipulata per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale.

L'ultima parte del terzo comma prevede che l'inottemperanza di quanto ivi disposto non comporta la nullità e/o l'annullabilità del contratto tra professionista e cliente, ma integra un illecito deontologico.



## **ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI FIRENZE**

---

Pertanto, è da escludere che la violazione del disposto del comma in commento possa comportare la nullità del contratto e/o la perdita del diritto del professionista a vedersi remunerata la propria prestazione, stante anche la presunzione di onerosità del contratto d'opera intellettuale.

Il quinto comma dell'art. 9 stabilisce che il tirocinio, che non potrà essere superiore a 18 mesi, potrà essere svolto, per i primi 6 mesi, in concomitanza col corso di studio per il conseguimento della laurea di I o di II livello.